

COMUNE DI MEANA DI SUSA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 9 del 06.04.2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER
L'ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre, addì sei del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto come segue

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRES\ASS
1	COTTERCHIO Adele	SINDACO	P
2	ALLEMANO Fulvia	CONSIGLIERE	P
3	BORETTI Claudia	CONSIGLIERE	A
4	COTTERCHIO Ivo	CONSIGLIERE	A
5	GERARDI Laura Maria	CONSIGLIERE	P
6	CARTA MIRCO	CONSIGLIERE	P
7	LUCIANO Pasquale	CONSIGLIERE	P
8	TOTINO Roberto	CONSIGLIERE	P
9	USSEGLIO Enzo	CONSIGLIERE	P
10	DE FAVERI Michele	CONSIGLIERE	P
11	CIANCETTA Margot Annaluna	CONSIGLIERE	A

Dei suddetti consiglieri sono assenti: BORETTI Claudia-COTTERCHIO Ivo-CIANCETTA Margot Annaluna- - - - - .

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Marietta CARCIONE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Geom. COTTERCHIO Adele nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Premesso che:

- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, n. 444/2019 del 31/10/2019, n. 57 del 03/03/2020, n. 2 del 27/03/2020, n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020, n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trattenuta nella gestione dei rifiuti urbani e n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Atteso che

- il CADOS si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi mediante appalti;
- a tal fine sono identificati come soggetti gestori:
 - 1) la Soc. partecipata ACSEL per la parte di servizio di raccolta e trasporto rifiuti e per la parte di servizio gestito in appalto relativo ai trattamenti, smaltimenti, gestione in post conduzione delle discariche; attività manutentive sugli impianti;
 - 2) I Comuni associati per la gestione diretta della Tari e la relativa comunicazione laddove non sia assegnata a ACSEL.

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022/2025, approvato dal Cados con delibera assembleare n. 11 del 27.04.2022, redatto secondo il metodo tariffario rifiuti MTR2 per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 e in applicazione della deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF (TQRIF), nonché predisposto, ai sensi della deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, da cui risulta per l'anno 2023 un costo complessivo di € 133.331,00 da leggersi come totale di entrate tariffarie, diviso tra il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile per € 94.999,00 e il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso per € 38.332,00;

Preso atto che con la stessa deliberazione dell'assemblea Cados n. 11/22, viene previsto un aggiornamento del PEF con cadenza biennale;

Dato atto che dello stesso Piano economico finanziario (PEF) per il periodo 2022/2025 ne è stato preso atto a sua volta dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 6/22 del 29.04.2022;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

Visto l'art. 3, c. 5-quinquies del D.L. n. 228/2021, convertito in L. n. 25/22, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022 i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, slegando così il termine dall'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto, pertanto, che il totale delle entrate tariffarie massime applicabili, nel rispetto del limite di crescita, del PEF/2023, su cui vanno costruite le tariffe, è pari ad € 133.331,00;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- l'incidenza delle utenze domestiche del Comune di Meana di Susa è pari al 99% e quella delle utenze non domestiche è pari al 1%;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2023, relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

Dato atto che i suddetti coefficienti applicati rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Tenuto conto che a seguito di simulazioni contabili, ai fini della determinazione delle tariffe, si è provveduto ad attribuire:

- il coefficiente Kb per le utenze domestiche ad-hoc;
- per le utenze relative ai non residenti e abitazioni tenute a disposizione un coefficiente pari a un occupante per la parte fissa e per la parte variabile, come stabilito dal decreto 158/99;
- la sola tariffa di parte fissa alle pertinenze delle abitazioni;

Utilizzando tale criterio la commisurazione delle tariffe ha consentito di non penalizzare troppo l'utenza non residenziale senza peraltro acuire eccessivamente il carico tributario sulle utenze residenziali.

- Per le utenze non domestiche, che rappresentano per il Comune di Meana di Susa una percentuale minima (1%) rispetto al totale delle metrature, si è provveduto ad attribuire per talune categorie, coefficienti ad-hoc, in alcuni casi nei limiti del 50 per cento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ai sensi dell'art. 1 c. 652 della L. 147/2013 così come modificato dall'art. 2, c. 1, lett. e-bis del D.L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68/2014, dall'art. 1 c. 27 lett.a) della L. n. 208/2015 e successivamente modificati con l'estensione all'anno 2020 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'art. 57bis del Decreto fiscale D.L. n. 124/19, conv. in L. n. 157/19; la scelta è stata adottata al fine di moderare l'impatto economico del tributo sulle attività stesse presenti sul territorio comunale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 662 e 663 della L. n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, e che tale tariffa giornaliera è disciplinata dall'art. 24 del Regolamento, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 17/08/2021 - ed è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%;

Dato atto che ai sensi dell'art. 2, c. 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020, con decorrenza 1° gennaio 2023, la tariffa del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (TEFA) viene confermata

nella stessa misura del 2022, pari al 5% degli incassi della TARI comunale (Decreto del Sindaco metropolitano n. 158 del 7 dicembre 2022); tale tributo verrà riversato nelle casse della Città Metropolitana di Torino nei termini stabilite dalla stessa e con le modalità stabilite per legge (prot. in arrivo n. 87/23);

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 23.07.2021;

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 688 della L. n. 147/2013 e ai sensi dell'art. 25, c. 3, del Regolamento approvato dal C.C. con deliberazione n. 15/21 del 23/07/2021, in merito ai termini di riscossione della tassa, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18/20, in data 24/09/2020;

Preso atto che l'adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, della L. n. 147/2013;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'area amministrativa/economico-finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Tutto ciò premesso;

Con votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 8
- Votanti n. 6
- Astenuti n. 2 (De Faveri – Usseglio)
- Voti favorevoli n. 6
- Voti contrari n. 0

DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse in narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di approvare per l'anno 2023, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

<u>UTENZE DOMESTICHE</u>	Descrizione Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/pers/anno)
Famiglie con 1 componente	0,347452	68,56
Famiglie con 2 componenti	0,405361	51,42
Famiglie con 3 componenti	0,446724	39,99
Famiglie con 4 componenti	0,479815	32,14
Famiglie con 5 componenti	0,512905	27,42
Famiglie con 6 o più componenti	0,537723	24,28
Non residenti e locali tenuti a disposizione	0,347452	68,56

UTENZE NON DOMESTICHE - COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	TOT. €
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,098478	0,837221	0,935699
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,154476	0,783400	0,937875
3 Stabilimenti balneari	0,121649	0,621936	0,743585
4 Esposizioni, autosaloni	0,083031	0,424591	0,507621
5 Alberghi con ristorante	0,256816	1,315634	1,572449
6 Alberghi senza ristorante	0,175716	0,895827	1,071543
7 Case di cura e riposo	0,193094	0,979549	1,172643
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,218197	1,315634	1,533830
9 Banche ed istituti di credito	0,111995	0,571703	0,683697
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,214335	1,090780	1,305115
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,293504	1,554840	1,848343
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,200818	1,315634	1,516452
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,223990	1,133837	1,357826
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,175716	0,897023	1,072739
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,210473	1,066859	1,277332
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,934577	2,392061	3,326638
17 Bar, caffè, pasticceria	0,702864	1,794046	2,496909
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,459565	2,338240	2,797804
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,503976	2,511664	3,015640
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,170152	2,990076	4,160228

21	Discoteche, night club	0,316675	1,608661	1,925336
----	------------------------	----------	----------	----------

- 3) Di rilevare che per l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100% come previsto dall'art. 24 del Regolamento vigente.
- 4) Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%, ai sensi dell'art. 2, c. 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020, e che tale quota verrà riversata nelle casse della Città Metropolitana di Torino nei termini stabiliti dalla stessa e con le modalità stabilite per legge.
- 5) Di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, viene dato mandato al responsabile del servizio di predisporre l'elenco e gli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti in tempo utile per le scadenze delle rate previste utilizzando la più idonea forma di pagamento tra il Mod. F24 o bollettino pagoPA; gli avvisi di pagamento devono contenere l'importo dovuto distintamente per la componente tributo sui rifiuti e tributo Tefa, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
- 6) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento ha ottenuto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL 267/2000 e s.m.i., i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile dal responsabile dell'area amministrativa/economico-finanziaria e che il Segretario comunale ha svolto attività di assistenza giuridico amministrativa.
- 8) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata.

Successivamente il CONSIGLIO COMUNALE, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del sopracitato T.U.E.L. 267/2000;

Con una seconda e distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato:

•	Consiglieri presenti	n.	8	
•	Votanti	n.	6	
•	Astenuti	n.	2	(De Faveri – Usseglio)
•	Voti favorevoli	n.	6	
•	Voti contrari	n.	0	

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Geom. COTTERCHIO Adele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marietta CARCIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di Meana di Susa nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Meana di Susa, lì 26.04.2023

IL RESPONSABILE DI AREA

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)
- ☐ E' divenuta esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione, salvo ricorsi (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)
- ☐ E' stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Meana di Susa nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 26.04.2023 al 11.05.2023 n. _____ del Registro Pubblicazioni.

Meana di Susa, lì 26.04.2023

IL RESPONSABILE DI AREA